

# ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE DELLA CALABRIA

Attuativo del D.L.vo 81/2008 e dell'accordo interconfederale nazionale del 28 Giugno 2011 per come modificato nella stesura definitiva del 13 Settembre 2011


Il giorno 12 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2012 presso EBAC sito in CATANZARO

le seguenti Organizzazioni Sindacali e Datoriali, Regionali Calabresi sottoscrivono il presente accordo Applicativo del D.lgs 81/2008 e smi, dell'Accordo interconfederale nazionale del 28/06/2011 e successiva stesura definitiva del 13 settembre 2011:


CGIL Calabria



CISL Calabria



UIL Calabria




E

CNA Calabria




Confartigianato Calabria,



Casartigiani Calabria



CATANZARO il 12-11-2012



## ACCORDO APPLICATIVO DEL D.LGS. 81/2008 E SMI

### Premesso che:

- in data 18 maggio 1998 fu sottoscritto dalle Associazioni Artigiane Calabresi e dalle Organizzazioni Sindacali Regionali un accordo per l'applicazione del D. lgs 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro in recepimento degli accordi interconfederali nazionali;
- in data 9 Aprile 2008 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 81/2008 che ha introdotto innovazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D. Lgs 81/2008 e smi prevede l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48, 50);
- il D. Lgs 81/2008 e smi prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le Parti, l'individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D. lgs 81/2008);
- in data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del comitato esecutivo dell'EBNA la quale alla lettera b) determina le risorse per l'Rlst e per la formazione sicurezza;
- in data 13 settembre 2011 è stato siglato l' accordo interconfederale tra le AA.DD. E OO.SS. nazionali dell'artigianato applicativo del D. lgs 81/2008 e smi del 28 giugno 2011 nel quale vengono definiti: i ruoli i compiti e le funzioni degli Rls, Rlst, Rlsa; le modalità di costituzione e funzionamento di una rete di Organismi paritetici per lo svolgimento dei compiti specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare degli OPNA, OPRA E OPTA;

### Considerato che:

- le parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo regionale attuativo del Dlgs 81/2008 e smi con particolare riferimento alla rappresentanza ai diritti di informazione, formazione, consultazione e alla partecipazione dei lavoratori;



Handwritten signatures of the signatories, including the name "Zanni" and "Somm" visible in the center.

- le parti intendono recepire quanto stabilito nell'accordo nazionale del 13 settembre 2011 in materia di individuazione degli Rlst e di costituzione degli Organismi paritetici OPRA;

**CGIL, CISL e UIL CALABRIA, CONFARTIGIANATO, CNA E CASARTIGIANI CALABRIA, SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LGS 81/2008 E SMI AI SENSI DELL' A.I. NAZIONALE DEL 13 SETTEMBRE 2011 IN SOSTITUZIONE DELL' ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1998**

Si conviene:


1. di costituire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'Organismo Paritetico Regionale Artigianato (di seguito OPRA) sotto forma giuridica di Associazione Non riconosciuta (ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del cod. civ.) e che la stessa avrà sede presso l'EBAC Calabria;
2. di procedere, successivamente alla costituzione, ad una convenzione con l'EBAC Calabria al fine di utilizzare gratuitamente, almeno fin quando le condizioni operative lo rendano necessario e possibile, le sue strutture e risorse umane per curarne la segreteria tecnica ed affidarne il coordinamento ad un responsabile che potrà coincidere con il direttore dell'EBAC o la figura che ne fa le veci;
3. L'Organismo regionale è paritetico e i componenti sono espressi in ragione di uno per ogni AA.DD. E OO.SS. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica entro i termini di cui al punto 1 ed inoltre le OO.SS. dovranno indicare il nominativo relativo al ruolo di presidente mentre le AA.DD. dovranno indicare il nominativo del Vice presidente;
4. La carica dei componenti l' OPRA ha durata triennale automaticamente rinnovabile se non intervengono formali comunicazioni e convocazioni per la rielezione, è fatto salvo il caso di nuove nomine e/o sostituzione componenti delle organizzazioni che lo ritenessero necessario mentre per quel che concerne il presidente ed il vicepresidente le cariche sono a rotazione per ogni organizzazione, non sono previste indennità per gli organi collegiali nel rispetto dall'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 mentre potrà essere previsto un gettone di presenza;

*Scaliti* *Orto* *Laminis* *Alessi*

*AM*

5. L'OPRA gestisce la quota di cui al punto b) della delibera del comitato esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010 e gode di autonomia amministrativa seppur nell'ambito di quanto stabilito dal consiglio direttivo. Tale quota individuata in apposite poste di bilancio dell'EBAC Calabria verrà stornata nel rispetto delle scadenze di versamento dell'EBNA.
6. Al momento non si ravvisa la necessità di formale costituzione degli OPTA, pertanto essendo gli Organismi paritetici riferimento di istanza in merito a controversie sorte sui diritti di rappresentanza, informazione, formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D. Lgs 81/2008 L'OPRA costituirà prima istanza di riferimento.
7. qualora dovessero sopraggiungere nuove esigenze si rinvia a successivo accordo, la definizione e la relativa regolamentazione degli OPTA;
8. L'OPRA svolge funzioni di promozione orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione sui luoghi di lavoro, promuove collaborazioni con istituzioni e altri enti locali anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione, inoltre svolge tutte le funzioni e quelle attività sancite nell'accordo applicativo del D. Lgs 81/2008 e smi del 28 giugno 2011 per come da stesura definitiva del 13 settembre 2011;
9. L'OPRA si occuperà della gestione e del coordinamento degli Rlst;
10. Entro 15 giorni dalla costituzione dell'OPRA le OO.SS. stipulanti il presente accordo formalizzeranno l'istituzione degli Rlst provvedendo a comunicare alla segreteria Tecnica i nominativi individuati. Le stesse organizzazioni comunicheranno all'OPRA, i nominativi degli Rlst nel numero complessivo di 9 unità in rappresentanza delle rispettive organizzazioni sindacali. A regime, compatibilmente con le risorse disponibili le oo.ss. valuteranno a seguito di apposito incontro la possibilità di elevare fino ad un massimo di 15 unità il numero degli RLST.
11. Relativamente alla suddivisione delle risorse di competenza dell'OPRA di cui al punto b) della delibera del Comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 si stabilisce che, la quota annua complessiva di € 18,75 a lavoratore venga così scomposta:






- a. € 12,00 sarà la quota destinata alle OO.SS. regionali a seguito della nomina degli Rlst, per il sostegno e il finanziamento delle attività degli Rlst;
- b. € 6,75 sarà destinata a garantire la funzionalità dell'OPRA/OPTA, le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all'art. 51 del D. Lgs 81/2008 e smi, l' 8% del gettito complessivo sarà destinato alle spese di struttura ed almeno il 20% dovrà invece essere destinato alle attività formative;
- c. Nel caso ci sia Rls aziendale, all'impresa ritorna la quota di cui al punto a) a tal fine nelle liquidazioni periodiche che saranno effettuate alle OO.SS. sarà trattenuto un 5% a titolo cauzionale che potrà essere conguagliato nell'anno successivo a quello di riferimento.


12. l'accordo si applica alle imprese artigiane aderenti all'Ente Bilaterale Artigianato Calabria ed in regola con i relativi versamenti che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo ad esclusione delle imprese artigiane edili, per tutto quanto invece non previsto nel presente accordo regionale, le parti si rimettono integralmente a quanto definito nell'accordo interconfederale nazionale del 28 giugno 2011 come da stesura definitiva del 13 settembre 2011 e/o ad accordi successivi.


CNA 

CONFARTIGIANATO 

CASARTIGIANI 

E

CGIL 

CISL 

UIL 

CATANZARO 12-11-2012